CAMERA DEI DEPUTATI N. 2848

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DI PRIMIO e MANCINI ANTONIO

Presentata il 20 novembre 1970

Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della Corte di appello de L'Aquila

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Abbiamo l'onore di richiamare, con questa proposta di legge, l'attenzione del Parlamento sul problema della istituzione di una sezione distaccata della Corte d'appello a Pescara avente giurisdizione sui tribunali di Pescara, Chieti, Vasto e Lanciano. Molte sono le ragioni che militano a favore dell'accoglimento della nostra proposta. Ci permettiamo di menzionarne solo le più importanti:

a) il disagio che il raggiungimento della sede di Aquila comporta, data la notevole distanza chilometrica della zona della costa adriatica e, data la notevole difficoltà di superare nel periodo invernale gli ostacoli frapposti ad una normale e tranquilla circolazione da avversità atmosferiche, tenuto conto della carenza assoluta di una rete ferroviaria, che per orario e diretto collegamento, consente la scelta di quel mezzo di trasporto;

b) l'elevata entità degli affari giudiziari di provenienza dai circondari di Pescara, Chieti, Lanciano e Vasto, il cui numero è di gran lunga superiore al lavoro prodotto degli altri tribunali; da una statistica formata su elementi raccolti, sia pure con qualche approssimazione, risulta che nel triennio 1966-68 degli affari del contenzioso civile della Corte del numero di 321 ben 245 hanno riguardato affari trasmessi dal tribunale di Pescara, per cui, aggiungendosi quelli relativi ai tribunali di Chieti, di Lanciano e di Vasto, è assai agevole concludere che la quasi totalità delle cause provengono proprio dalle sedi più lontane dell'Aquila (così dicasi per gli affari penali che, per il triennio 1966-68, hanno raggiunto presso la Corte il totale di 425 di cui 307 di provenienza del nostro tribunale);

c) il diritto sacrosanto degli avvocati e procuratori iscritti negli albi dei tribunali compresi nella istituenda sezione distaccata di garantire a se stessi e alla propria clientela quella continuità di patrocinio, destinata invece ad infrangersi inevitabilmente per la impossibilità di curare da vicino con la dovuta diligenza lo svolgimento della delicata fase di appello;

d) la necessità che le esigenze di una collettività e di una vasta ed eletta categoria di professionisti debbano prevalere su interessi particolari di una città, per quanto illustre e ricca di tradizioni, nonché su pretese esigenze di economia che in realtà non sussistono e troverebbero comunque larga compensazione del soddisfacimento di diritti primarii di una imponente massa di cittadini ad ottenere la realizzazione di uno strumen-

to per un più rapido efficace ed economico funzionamento della giustizia in Abruzzo.

Il riordinamento delle circoscrizioni giudiziarie, in preparazione in sede competente, non dovrebbe essere di ostacolo alla presentazione di questa proposta di legge, né dovrebbe trovare ostacolo in sede governativa se è vero che recentemente (29 marzo 1969) è stata presentata da parte di parlamentari democristiani alla Camera dei deputati la proposta di legge n. 1298 (All. *C*) per la istituzione in Padova di una sezione della Corte di appello di Venezia; problema certo meno urgente di quello che travaglia l'amministrazione d'Abruzzo, non fosse altro perché Padova è legata a Venezia da una comoda autostrada e da molteplici mezzi ordinari di comunicazione per un percorso che è meno di un quinto di quello che separa i territori dei tribunali di Vasto e Lanciano da Aquila.

La proposta consta di 5 articoli: con il primo si prevede l'istituzione della sezione e con il secondo se ne determina la giurisdizione. Il terzo concerne la composizione; il quarto regolamenta la devoluzione degli affari civili pendenti, al momento dell'istituzione dinnanzi alla Corte d'appello dell'Aquila, il quinto infine affida al presidente della Corte d'appello l'organizzazione dei relativi servizi in modo che la sezione possa iniziare la sua funzione entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Confidiamo che gli onorevoli colleghi non vorranno negare l'approvazione della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

È istituita in Pescara una sezione distaccata di corte d'appello, dipendente dalla corte d'appello de L'Aquila.

ART. 2.

La sezione distaccata di corte di appello di Pescara ha giurisdizione sul territorio attualmente compreso nelle circoscrizioni giudiziarie dei tribunali di Pescara, Chieti, Lanciano, Vasto.

ART. 3.

Alla sezione distaccata di cui all'articolo 1 sono destinati:

a) 1 magistrato di cassazione, con funzione di presidente della sezione;

b) 6 magistrati di corte di appello, con le funzioni di consigliere di corte di appello;

c) 1 magistrato di corte di appello con funzione di avvocato generale per l'ufficio di pubblico ministero.

Il Governo è autorizzato a determinare, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'ulteriore personale necessario al funzionamento della sezione di cui all'articolo precedente rivedendo le piante organiche di altri uffici.

Nulla è innovato per quanto riguarda le disposizioni contenute nell'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 4 gennaio 1963, n. 1, e nell'articolo 8 della legge 25 luglio 1966, n. 570.

Il servizio di ufficiale giudiziario verrà disimpegnato dagli ufficiali giudiziari addetti al tribunale di Pescara.

ART. 4.

Il Governo è autorizzato a stabilire, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la data di inizio del funzionamento della sezione distaccata di corte d'appello di Pescara.

ART. 5.

Gli affari civili e penali pendenti davanti alla corte d'appello de L'Aquila alla data di inizio del funzionamento dell'ufficio istituito ai sensi dell'articolo 1 ed appartenenti, per ragioni di territorio, alla competenza della sezione distaccata di corte d'appello di Pescara sono di ufficio devoluti alla cognizione di questa sezione distaccata.

La disposizione non si applica alle cause civili nelle quali si è avuta la rimessione al collegio ai sensi dell'articolo 352 del codice di procedura civile, ai procedimenti penali nei quali è stato notificato il decreto di citazione e agli affari di volontaria giurisdizione che già sono in corso, sempre alla data indicata nell'articolo precedente.